COMUNE DI VALLO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO:

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DCC N° 16 DEL 20.07.2007. INTEGRAZIONI DISCIPLINA CREMAZIONI. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COLOMBATTO Alberto - Presidente	Sì
2. BERGERO Dott. Graziano - Vice Sindaco	Sì
3. DIGO Mattia - Assessore	Sì
4. BERGERO Silvia - Consigliere	Giust.
5. MALFATI Claudio - Consigliere	Sì
6. AIRAUDI Lidia - Consigliere	Sì
7. BUSSONE Dott. Giorgio - Consigliere	Sì
8. BUSSONE Secondo - Consigliere	Sì
9. BUSSONE Marco - Consigliere	Giust.
10. CAGLIO Giorgio - Consigliere	Giust.
11. CAGLIO Ing. Arch. Clara - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Concetta CHISARI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COLOMBATTO Alberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

 La delibera consiliare n. 16 del 20 luglio 2007, esecutiva a norma di Legge, di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;

 le delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2009 con la quale sono stati modificati gli artt. 78 e 79 dello stesso Regolamento;

- Ritenuto di integrare ed apportare modifiche al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria al fine di disciplinare la gestione del neorealizzato CINERARIO COMUNE e delle cremazioni in generale nel rispetto della L. 130/2001 nonché delle Legge Regionale n. 20/2007 e Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15. Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri). ;

RITENUTO opportuno prevedere questi casi ed apportare al Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale le modifiche di cui all'allegato A), che integra e sostituisce integralmente il precedente Capo X dagli artt. 84 a 88 del vigente regolamento

- Visto il DPR 285/90;

- Vista la legge 30/03/2001 N° 130;

- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

- Viste le Legge Regionale n. 20/2007 e Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15. Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri;

-Acquisiti i pareri in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi e contenuti nel documento agli atti e da inserire nell'atto presente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 2000/267;

a voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di modificare ed integrare il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/**2007,** sostituendo il Capo X dagli artt. 84 a 88 con il testo dall'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato "A"

CAPO X
CREMAZIONI

ART. 84 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato civile, previa certificazione da parte del medico necroscopo o del medico curante, dalla quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, con parere vincolante espresso dal Direttore dell'UOA Medicina Legale dell'ASL, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, dopo il nulla osta di questa recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari mediante:
 a) le disposizioni testamentarie del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 b) l'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati: è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma prevale rispetto al parere dei familiari;
 c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, tale volontà deve risultare da atto scritto, proveniente dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato a norma degli art. 74, 75, 76, 77, del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tale volontà deve provenire da parte di questi ultimi, che la manifestano all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di decesso con atto scritto con sottoscrizione autentica;
 d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
 e) L'Ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti indicati all'art. 84 c. 2 lettera c) o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici - trasformativi conservativi, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria. Per l'effettuazione della cremazione è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi, si procede alla cremazione decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo.

4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione, l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

ART. 85 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile.
2. Essa deve avvenire nel rispetto dei principi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia ed alla presenza del personale incaricato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al punto b) del precedente articolo. Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune nell'area riservata del Cimitero comunale.
4. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

a) nell'urna del cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990. In tal caso è riservata alle persone residenti in Vallo Torinese al momento del decesso o deceduti nel territorio comunale o dimoranti presso la residenza per anziani Alberto OLIVERO. È possibile anche per i non residenti ma solo su autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominata "Cinerario comune"
c) in natura, in aree esterne pubbliche, in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, da percorsi o luoghi turistici, da rii, da captazioni dell'acquedotto o da altre sorgenti;
d) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

5. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
6. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
7. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per dispersione nel terreno o all'interno dell'urna comune.
8. E' vietata la dispersione in aria (al vento), in abitazioni o altri edifici chiusi, in orario serale o notturno, su manto nevoso e, in ogni caso, nei centri abitati.
10. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri.

11. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

ART. 86 – CONSERVAZIONE E TRASPORTO DELLE CENERI

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.
4. L'urna contenente le ceneri deve essere sigillata e deve consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
5. Essa deve essere tumulata, interrata o affidata ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto.
6. Salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria, il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto a particolari precauzioni igieniche.
7. L'affidamento delle ceneri a familiare avente diritto è subordinato all'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto o, in assenza di questa, tale volontà deve essere manifestata con atto scritto dal coniuge o dal parente più prossimo, individuato ai sensi del Cod. Civ.
8. L'atto scritto di cui al comma precedente, con sottoscrizione autenticata, deve contenere:
 a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Ufficiale dello Stato civile;
 c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Cod. Pen. In materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;
 f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 g) l'obbligo di informare l'Ufficiale di Stato civile della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni.
9. Nel caso di morte dell'affidatario o nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere conferite al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione tramite pagamento della tariffa stabilita dall'amministrazione.
10. Per recedere dall'affidamento il soggetto dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Il recesso è annotato nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
11. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Cimitero Comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nel cinerario comune trascorsi 60 giorni dal rinvenimento. Tale termine è da intendersi quale tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

ART. 87 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri nel cinerario comune o in altro luogo, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 2 comma 7 della L.R. n. 20/2007, potrà essere apposta nel cimitero apposita targa individuale o collettiva, riportante le caratteristiche e dimensioni determinate dall'Amministrazione comunale, nei pressi del "cinerario comune".
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.
2. L'onere per la fornitura e la posa della targa è posta a carico dei familiari del defunto.
3. Qualora i familiari risultino indigenti, con richiesta documentata da Servizi Sociali del Comune, l'onere della dispersione nel cinerario comune è a carico del Comune.

ART. 88 – TARIFFE PER LA CREMAZIONE

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono a sostenute dal Comune di residenza del defunto.
2. Le tariffe per la conservazione di urna cineraria a domicilio o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali nonché in natura nel territorio comunale sono fissate con Delibera della Giunta comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente
F.to : COLOMBATTO Alberto	F.to : Dott.ssa Concetta CHISARI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Lì,

Il Segretario Comunale